

AGENZIA DELLE ENTRATE

Imposte all'estero: pronte le istruzioni

Marco Piazza ▶ pagina 41

I chiarimenti delle Entrate. Si considerano prodotti fuori Italia anche royalties e interessi e non solo redditi da stabili organizzazioni

Titoli esteri senza «premi» fiscali

L'Agenzia risolve i dubbi sul recupero delle imposte pagate in Paesi stranieri

Marco Piazza

Con una circolare mastodontica (9/E del 2015), l'agenzia delle Entrate ha realizzato un autentico manuale operativo sul funzionamento del credito per le imposte pagate all'estero. Già da una prima lettura si comprende lo sforzo che i tecnici delle finanze devono aver compiuto per analizzare la pressoché totalità della casistica in materia, risolvendo questioni aperte da decenni. Uno sforzo che sarà premiato da un drastico abbattimento del contenzioso. La recentissima prassi di emendare circolari "totali" su specifici argomenti è fondamentale per consentire ai contribuenti di applicare le imposte correttamente. La circolare è dotata di numerosi esempi pratici, ma, soprattutto, fissa diversi importanti principi, tutti volti a rendere il meccanismo del credito d'imposta effettivamente idoneo ad evitare la doppia imposizione giuridica.

Reddito prodotto all'estero

Dove esistono convenzioni internazionali il reddito prodotto all'estero è quello tassato, in base alla convenzione, nello Stato estero. In assenza di convenzione si applica una lettura a specchio "intelligente" dell'articolo 23 del Testo unico, considerando prodotti all'estero anche quei redditi che in capo ai non residenti non sono imponibili in Italia per scelta del legislatore (come gli interessi sui conti correnti o le plusvalenze non qualificate di società quotate).

Tassazione a titolo d'imposta

Non spetta il credito d'imposta sugli interessi dei titoli obbligazionari esteri e sui dividendi non qualificati. Con l'aliquota al 26% l'effetto è molto penalizzante. Sarebbe opportuno un intervento legislativo per con-

sentire almeno un'applicazione generalizzata del principio del "netto frontiera".

Le imposte estere

Sono quelle indicate nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, aggiornate nel caso in cui siano state sostituite da imposte equivalenti. Nel dubbio e (anche quando non vi sia convenzione) si può presentare interpellato.

Reddito d'impresa all'estero

Non è solo quello prodotto con le stabili organizzazioni, ma qualsiasi reddito tassato nello Stato estero (ad esempio, royalties o interessi), prodotto da imprese residenti, da assumere al lordo di eventuali oneri. Si estende così la possibilità di applicare il riporto in avanti e all'indietro delle eccedenze temporanee di imposte italiane o estere.

Il rapporto fra reddito prodotto all'estero e reddito complessivo non può essere maggiore di 1, ma l'eccedenza d'imposta estera, nell'ambito del reddito d'impresa e riportabile.

In ogni caso, se in un esercizio l'imposta italiana non è capiente, l'eccedenza di imposta estera è riportabile.

Sfasamenti temporali

Se nell'esercizio in cui è stato prodotto il reddito, le imposte estere non sono state pagate a titolo definitivo, il tax credit spetta nell'esercizio della definitività, con riferimento all'anno in cui il reddito è prodotto. Se le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo prima delle imposte italiane il credito d'imposta spetta nell'esercizio di pagamento delle imposte italiane.

Ravvedimento operoso

Equivalenza alla presentazione della dichiarazione (questo deve essere considerato un principio valido anche in altri casi). Quindi nella dichiarazione integrativa si

può fruire del tax credit.

Riporto in avanti e indietro

Se in un esercizio il reddito prodotto all'estero è negativo e il reddito complessivo netto è positivo, si computa un'eccedenza "virtuale" di imposta italiana (corrispondente al risparmio d'imposta derivante dalla deduzione della perdita estera in Italia). Simmetricamente, se è negativo il reddito complessivo italiano si computa un'eccedenza virtuale di imposta estera corrispondente alla differenza positiva, in valore assoluto, fra la perdita estera e la perdita complessiva italiana.

Se il reddito prodotto all'estero è positivo e il reddito complessivo è negativo, è possibile computare un'eccedenza di imposta estera.

Ciò vale anche nel caso in cui il reddito italiano si azzeri per effetto del riporto di perdite pregresse, a meno che il contribuente non decida di graduare il riporto delle perdite in modo tale di avere imposte italiane capienti per lo scomputo del tax credit.

Tassazione per trasparenza

Con una soluzione innovativa rispetto a quella proposta dalla prevalente dottrina, viene chiarito che il dividendo tassabile in Italia è assunto al netto delle imposte pagate all'estero, per trasparenza, dal socio italiano. Si tratta di una soluzione semplificativa anche se non sempre equa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



